

diplomatico italiano, rappresentante nelle varie sedi diplomatiche dell'intero Paese;

se si intenda adottare qualche tipo di iniziativa sul piano disciplinare nei confronti del console Marco Vattani; in particolare se si stia preparando un trasferimento del console Marco Vattani, e presso quale sede diplomatica. (4-14494)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta in Commissione:

MISITI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

l'ambito territoriale ottimale n. 2 (Lazio Centrale), di seguito ATO2, è stato definito dalla ragione Lazio, in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36, con propria legge n. 6 del 22 gennaio 1996 e poi modificato dalla legge regionale n. 31 del 4 novembre 1999. Esso comprende i territori di 108 dei 121 comuni della provincia di Roma, ed i territori dei comuni di Filettino e Trevi nel Lazio in provincia di Frosinone e di Oriolo Romano e Vejano in provincia di Viterbo, con una popolazione residente complessiva, al 1997, pari a 3.696.093 abitanti. Detti comuni, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, hanno deliberato di cooperare ai fini del servizio idrico integrato stipulando un'apposita convenzione e costituendo una autorità d'ambito coordinata dalla provincia di Roma e dotata di una segreteria tecnico-operativa (S.T.O.);

l'autorità ha negoziato l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.), nell'intero territorio dell'ambito, salvo 11 comuni della provincia di Roma, che sono solo esclusi fino alla scadenza delle concessioni preesistenti, con la ACEA S.p.A., società derivante dalla trasformazione della ACEA, azienda speciale del

comune di Roma, la quale già svolgeva una rilevante aliquota del sistema idrico integrato nel territorio stesso;

l'ACEA S.p.A. ha a tal fine costituito la «ACEA ATO 2 S.p.A.», cedendo alla stessa il ramo d'azienda interessato; a detta s.p.a. il servizio idrico integrato è stato affidato con delibera n. 1 del 26 novembre 1999 della conferenza dei sindaci;

l'affidamento è regolato da una «convenzione di gestione», la convenzione è soggetta a periodiche revisioni negoziate, che riguarderanno anche la «Carta del servizio idrico integrato». L'autorità d'ambito controlla il rispetto dei contenuti di detta convenzione di gestione da parte del gestore ed in particolare l'aderenza ai principi della presente carta nel rapporto con l'utente-cliente;

nella «ACEA ATO2 S.p.A.» sono confluite le infrastrutture, le conoscenze, l'esperienza accumulate nell'azienda del comune di Roma a partire dal 1937, anno nel quale il comune stesso trasferì alla preesistente azienda elettrica municipale la parte del servizio acquedottistico dallo stesso gestita in economia, insieme all'incarico di realizzare l'acquedotto del Pesciera;

dei 112 comuni per una popolazione attuale pari a 3.794.582, 75 comuni risultano già acquisiti con una popolazione servita pari a 3.421.574, la rete idrica e fognaria è pari rispettivamente a 11.239 chilometri e 5.967 chilometri;

gli investimenti nel piano d'ambito allegato alla convenzione di gestione sono stati individuati come previsione di spesa vincolante per il gestore e non come interventi puntuali da realizzare. I fabbisogni economici complessivi previsti nel piano d'ambito per le opere da realizzare sono pari a 1.165 milioni di euro per nuove opere e pari a 2.645 milioni di euro per il mantenimento a nuovo degli impianti preesistenti. Il piano d'intervento (nuove opere + mantenimento a nuovo) è stato ridotto a 2.066 milioni di euro al fine

di contenere l'incremento tariffario nei limiti imposti dal metodo normalizzato ed ha permesso di salvaguardare la sostenibilità finanziaria del piano degli investimenti e comporta la necessità di reperire finanziamenti pubblici per non aumentare in futuro la tariffa idrica. Al completamento della presa in carico di tutti i servizi dell'Ato è prevista una revisione straordinaria del piano d'ambito, in modo da realizzare negli anni successivi le opere necessarie allo scopo di distribuzione e depurazione delle acque. L'arco temporale per l'aggiornamento dei piani è pari a 6 anni;

in considerazione dell'alto impegno finanziario necessario per la realizzazione di tutte le opere stabilite nella convenzione, è inevitabile un periodo di transitorietà, che comporta, in modo particolare nei comuni che sono sprovvisti o hanno impianti di depurazione sottodimensionati, il mancato rispetto della normativa inerente la qualità dei liquami da riversare nei corpi idrici ricettori —:

se sia a conoscenza dei fatti suesposti e se non intenda adottare un'iniziativa, ove necessario, anche in sede europea, per far sì che in situazioni quali quella descritta in premessa si possa effettuare una deroga per il periodo transitorio che va dalla presa in consegna delle infrastrutture idriche al termine dei lavori di costruzione e di ristrutturazione degli impianti, con tempi prestabiliti, con riferimento alle norme relative alla qualità dei liquami da riversare nei corpi idrici ricettori.
(5-05928)

Interrogazione a risposta scritta:

DEL TENNO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dello sviluppo economico.* — Per sapere — pre-messo che:

i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007, sanciscono quanto segue;

ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, è vietata, a decorrere dal primo gennaio 2011, la commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario (articolo 1, comma 1130, della legge n. 296 del 2006);

per perseguire le finalità sopraindicate è avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili (articolo 1, comma 1129, della legge n. 296 del 2006);

il programma sperimentale che avrebbe dovuto essere definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, era finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili (articolo 1, comma 1130, della legge n. 296 del 2006);

la mancata distinzione tra sacchetti biodegradabili che usano additivi chimici e quelli che non li usano ha permesso che in Italia le tecnologie che si fronteggiano nel mercato del biodegradabile siano sostanzialmente tre, vale a dire:

a) i cosiddetti biopolimeri, ossia i polimeri ottenuti da sorgenti naturali rinnovabili (mais, patate, frumenti e altro), detti anche bioplastiche (si veda Novamont s.p.a. e Cereplast Italia s.p.a.);

b) gli additivi chimici che rendono le plastiche biodegradabili (additivi che in altissima percentuale sono chimici (tra i tanti si veda Itacom s.r.l.);

c) i cosiddetti oxo-degradabili, ossia plastiche additivate che si degradano nel terreno ma non subiscono alcun processo di biodegradazione (vedi EPI, d2W, Symphony);

attualmente solo il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti) ha, all'articolo 9, modificato l'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (norme in materia ambientale), introducendo per i sacchetti destinati alla raccolta dei rifiuti il richiamo alla norma UNI EN 13432-2002 (sulla biodegradabilità) che è una norma armonizzata del Comitato europeo di normazione;

tuttavia le norme EN non sono norme di osservanza obbligatoria e giuridicamente vincolanti (direttiva 98/34/CE, articolo 1);

quali iniziative si intendano assumere per garantire un'applicazione del disposto dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 maggiormente rispondente ai fini che la normativa intende perseguire;

quali siano le azioni che i Ministri hanno intenzione di intraprendere affinché ci sia maggior controllo della qualità dei sacchetti di asporto delle merci immessi nel mercato;

quale sia lo stato del programma sperimentale di riduzione della commercializzazione dei sacchi di asporto delle merci, che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili e quali siano, qualora deliberate, le linee guida del Ministro. (4-14490)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

ZAZZERA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il comunicato diffuso il 3 gennaio 2012 dalle sigle sindacali Fials-Cisal denuncia la grave condizione in cui versa l'orchestra della prestigiosa Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma;

secondo quanto riportato nella comunicazione sindacale, la direzione del personale della fondazione, con il consenso del suo presidente Bruno Cagli, avrebbe « inaugurato da diversi mesi a questa parte una stagione di aggressione frontale nei confronti dei dipendenti e in particolare dell'orchestra »;

si denunciano in particolare « le continue trasgressioni o tentativi di aggirare l'applicazione contrattuale, strane manovre per posticipare gli adempimenti previdenziali e differire il regolare pagamento degli stipendi per consentire alchimie di bilancio volte, probabilmente, a mascherare il saldo negativo del consuntivo 2011 nonostante la conferma di tutti i finanziamenti in preventivo e il reintegro del Fus avvenuto a marzo » (*La Repubblica* del 4 gennaio 2012);

all'interno della Fondazione, inoltre, si sarebbero verificate « assunzioni quantitativamente difficili da giustificare in ambito amministrativo, provocando uno squilibrio di bilancio a fronte di una probabile restrizione di finanziamento pubblico e sponsor. Continue irregolarità nella compilazione delle buste paga a danno dei lavoratori, disfunzioni organizzative nella programmazione, la mancata richiesta dell'inserimento dell'Accademia nel decreto su Roma Capitale, continui tentativi di aggirare il confronto corretto al tavolo sindacale contattando individualmente i lavoratori in un clima di intimidazione inaccettabile; una trattenuta illegittima sullo stipendio ai professori che non